



Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini della medicina umana

Modifica del 12 febbraio 2024

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 10 luglio 2023¹ concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini della medicina umana è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 5, rubrica, nonché cpv. 2^{bis} e 3

Fornitura e uso delle scorte obbligatorie

^{2bis} Un vaccino antirabbico² prelevato da una scorta obbligatoria può essere utilizzato esclusivamente a scopo di profilassi post-esposizione oppure, in ambito professionale, di profilassi pre-esposizione. Il proprietario di scorte obbligatorie è tenuto a informare i clienti di queste indicazioni d'uso.

³ Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1–2^{bis}.

¹ RS 531.211.39

² Codice ATC J07BG

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 26 febbraio 2024.

² Ha effetto sino al 26 febbraio 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

12 febbraio 2024

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin